



Promemoria sull'introduzione di una riserva di modifica dell'organizzazione prima dell'entrata in vigore della pertinente disposizione

(09.01.2023)

Prassi dell'Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni (AVF) relativa all'introduzione, nell'atto di fondazione, della riserva di modifica dell'organizzazione prevista dall'articolo 86a del Codice civile (CC) rivisto che entrerà in vigore il 1° gennaio 2024

Con decreto federale del 17 febbraio 2021, il Parlamento ha approvato una revisione parziale dell'articolo 86a CC. Il 30 giugno 2022 il Consiglio federale, con procedura abbreviata, ne ha fissato l'entrata in vigore al 1° gennaio 2024. Il tenore dell'articolo rivisto è il seguente [i termini sottolineati sono stati messi in evidenza dall'AVF]¹:

III. Del fine o dell'organizzazione in virtù di una riserva del fondatore

Art. 86a CC

¹ L'autorità federale o cantonale competente modifica il fine o l'organizzazione della fondazione su richiesta del fondatore o in virtù di una sua disposizione a causa di morte se tale possibilità è stata prevista nell'atto di fondazione e sono trascorsi almeno dieci anni dalla costituzione della fondazione o dall'ultima modifica del fine o dell'organizzazione chiesta dal fondatore. I termini decorrono in modo indipendente gli uni dagli altri.

² Se la fondazione persegue uno scopo pubblico o di utilità pubblica secondo l'articolo 56 lettera g della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta, anche il nuovo fine dev'essere pubblico o di utilità pubblica.

³ Il diritto di esigere la modifica del fine o dell'organizzazione non si può cedere e non si trasmette per successione. Se il fondatore è una persona giuridica, esso si estingue al più tardi dopo venti anni dalla costituzione della fondazione.

⁴ Se la fondazione è costituita da più persone, esse possono chiedere la modifica del fine o dell'organizzazione soltanto congiuntamente.

⁵ L'autorità che procede alla pubblicazione della disposizione a causa di morte comunica all'autorità di vigilanza competente la prevista modifica del fine o dell'organizzazione della fondazione.

La revisione parziale della disposizione dà alla fondatrice o al fondatore la possibilità di prevedere nell'atto di fondazione, oltre a una riserva di modifica del fine, anche una riserva di modifica dell'organizzazione.

Nuovi atti di fondazione che fanno riferimento alla riserva di modifica dell'organizzazione possono essere sottoposti all'AVF già prima dell'entrata in vigore dell'articolo 86a CC rivisto, a condizione che:

- nell'atto in cui la fondatrice o il fondatore prevede una riserva di modifica, sia fatto *esplicito* riferimento alla modifica dell'organizzazione e siano menzionati l'articolo modificato e/o la sua nuova formulazione;
- l'atto sia stato firmato dopo il 30 giugno 2022, ossia dopo che è stata fissata e comunicata la data dell'entrata in vigore dell'articolo rivisto.

¹ La revisione parziale del CC è disponibile qui: [RU 2022 452](https://www.admin.ch/gov/de/section/03/insert/22222).

